



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, del "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sullo schema di accordo di programma per il triennio 2025-2027 in materia di Residenze.

Rep. atti n. 249 / CSR del 18 dicembre 2024

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, n. 332 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota del 26 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19007, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della cultura ha trasmesso lo schema di intesa ai sensi del citato articolo 43, comma 1, corredato dei relativi allegati, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota del 27 novembre 2024, prot. DAR n. 19030, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha diramato lo schema di intesa in esame e i relativi allegati, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 dicembre 2024;

CONSIDERATI gli esiti della citata riunione tecnica, nel corso della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni, il Coordinamento tecnico regionale della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha proposto alcune modifiche formali, accolte dal Ministero proponente;

VISTA la nota del 2 dicembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19389, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura ha trasmesso lo schema d'intesa, aggiornato alla luce delle proposte formulate dal Coordinamento regionale della citata Commissione cultura nel corso della riunione tecnica del 2 dicembre 2024, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

VISTA la nota del 3 dicembre 2024, prot. DAR n. 19455, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha diramato la citata nota del Ministero della cultura, corredata dei relativi allegati;

VISTI gli esiti della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale:



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO


- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- il Sottosegretario per l'economia e le finanze ha proposto un rinvio a fronte del quale, nell'ambito del dibattito svoltosi, il Sottosegretario alla cultura ha evidenziato l'imminente scadenza al 31 dicembre 2024 dell'intesa vigente e, pertanto, la richiesta di rinvio è stata superata;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA


ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, del "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sullo schema di accordo di programma per il triennio 2025-2027 in materia di Residenze, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

ALLEGATO 1

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del decreto MiBACT 27 luglio 2017, n. 332 e ss.mm.

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, n. 332, e ss.mm., che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ora Ministero della Cultura e una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- Considerato che le precedenti Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione interistituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
- Considerato che la cooperazione Stato-Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri già realizzati;
- Considerata l'esigenza di confermare l'impegno a cooperare ad un progetto interistituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
- Tenuto conto che l'intervento del Ministero della Cultura attraverso la Direzione generale Spettacolo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni e delle Province Autonome;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli Accordi di programma che il Ministero della Cultura, attraverso la

Direzione generale Spettacolo - d'ora in avanti MiC/DGS - e le Regioni e le Province Autonome, assimilate alle Regioni negli accordi interregionali, d'ora in avanti, Regioni, potranno sottoscrivere;

Art. 1

Finalità e obiettivi dell'intesa

1. La collaborazione interistituzionale tra il MiC/DGS e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi; intende inoltre favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Attraverso l'Accordo, le Regioni ed il MiC/DGS si impegnano ad attenersi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, alle linee guida comuni sulla cui base verranno redatti i bandi regionali.
3. Il MiC/DGS e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo.

Art. 2

Accordi di programma

1. Le finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. tra MiC/DGS e una o più Regioni stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., sono definiti dalla presente Intesa.
2. Per il triennio 2025/2027 ciascuna Regione aderente all'Intesa sottoscrive con il MiC/DGS un accordo redatto secondo lo schema di Accordo di

programma in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente Intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi, 2026 e 2027, le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento.

3. Le Regioni esprimono a tal fine, nella forma di una manifestazione d'interesse, da inviare al MIC/DGS entro il 31 dicembre 2024, la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma per il triennio 2025/2027.
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.
5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al MiC/DGS e alle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.
6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di Residenze per artisti nei territori e di Centri di residenza, come definiti al successivo articolo 6 della presente Intesa.
7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come Residenze per artisti nei territori, individuabili in ogni Regione, è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna Regione, come indicato nello schema di Accordo allegato alla presente Intesa.
8. I Centri di residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.

Art. 3

Contenuti dell'Accordo di programma

1. L'Accordo contiene:

- le linee guida per la redazione dei bandi, allegate alla presente Intesa, nonché gli schemi e le regole generali per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
- le modalità generali di erogazione, di rendicontazione, monitoraggio, valutazione di impatto ed i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività.
- gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

Art. 4

Pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi triennali e alla pubblicazione dei bandi

1. Entro il 1° marzo 2025, il MIC/DGS comunicherà alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alla realizzazione della presente Intesa.
2. Entro il 10 marzo 2025, le Regioni comunicano al MiC/DGS:
 - a) la conferma della manifestazione di interesse di cui all'articolo 2, comma 3, con impegno a firmare l'Accordo per il triennio 2025/2027 sulla base di quanto previsto dallo schema di Accordo allegato;
 - b) lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per la prima annualità del triennio e gli stanziamenti previsionali per le due annualità successive;
 - c) l'indicazione sui contenuti di massima del progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 5, 6, 7 della presente Intesa con riferimento alla partecipazione all'Accordo tramite l'attivazione di Centri di residenza e/o Residenze per artisti nei territori, alla pianificazione della periodicità individuata nell'espletamento dei bandi e alla durata delle assegnazioni ai titolari.
3. Per le annualità successive, 2026 e 2027:
 - entro il 1° marzo, il MIC/DGS comunica alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità di riferimento.
 - entro il 10 marzo, le Regioni comunicano al MiC/DGS:
 - a) lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità di riferimento e la sua distribuzione tra le Residenze per artisti nei territori e il Centro di residenza;
 - b) l'indicazione dei contenuti del progetto di massima relativo all'annualità di riferimento;
4. Entro il 20 marzo di ogni anno le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera a) del comma precedente e come definito dal successivo articolo 5, commi 3 e 4.
5. Una quota pari almeno all'1% dello stanziamento annuale di cui al comma 1 sarà finalizzato alle attività di comunicazione, monitoraggio, valutazione d'impatto ed alla eventuale realizzazione di uno o più incontri fra istituzioni, operatori e artisti dedicati alle Residenze e al livello di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Intesa. Inoltre, al fine di sviluppare azioni positive di

- cooperazione progettuale e produttiva con le residenze artistiche da parte di altri soggetti del sistema dello spettacolo, a partire dal secondo anno di attività, le parti si impegnano a destinare una quota del finanziamento ad iniziative di promozione, valorizzazione e visibilità dei percorsi, degli esiti e delle progettualità delle attività di residenza del triennio in essere.
6. Entro il 30 aprile 2025, ciascuna Regione aderente all'Intesa e il MiC/DGS procedono alla firma dell'Accordo triennale, sulla base dello schema di Accordo allegato alla presente Intesa. Tale Accordo riceve e formalizza la ripartizione di cui al precedenté comma 4.
 7. Le Regioni pubblicano i bandi per l'individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base di quanto stabilito nella presente Intesa. Tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 15 maggio del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 15 maggio di ogni anno se adottate sulla base di bandi annuali.

Art. 5

Co-finanziamento Stato - Regioni

1. Le Regioni assegnano contributi alle Residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.
2. Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo all'80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale. Tenuto conto dello stanziamento della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinata al settore delle Residenze artistiche oggetto della presente Intesa nonché di quanto concesso nel corso delle annualità precedenti, anche al fine di garantire il criterio della più ampia distribuzione territoriale, il MiC/DGS determina la quota di cofinanziamento da destinare a ciascuna Regione sulla base delle disposizioni contenute all'articolo 4 comma 5 e nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, successivamente alla definizione del numero delle Regioni aderenti all'Intesa e della comunicazione delle risorse messe a disposizione dalle medesime Regioni per la tipologia di Residenza prescelta (Residenze per Artisti nei territori o Centri di residenza).
3. Le attività definite dall'Accordo di programma come Residenze per artisti nei territori sono cofinanziate su base annuale per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti.

4. Le attività definite dall'Accordo come Centri di residenza sono cofinanziate su base annuale per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti.
5. Al fine di garantire un'equa distribuzione dello stanziamento statale, tale da accordare a tutte le Regioni e Province autonome partecipanti al progetto di ricevere una quota di finanziamento che permetta loro di realizzare l'attività, il tavolo tecnico Stato - Regioni condivide il limite oltre il quale gli eventuali ulteriori importi degli stanziamenti regionali non saranno considerati per stabilire la proporzionale quota di stanziamento statale.
6. Nel caso in cui il totale dello stanziamento della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alla realizzazione della presente Intesa non sia sufficiente per rispettare le percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 4, la quota ministeriale sarà rideterminata in proporzione all'entità degli stanziamenti regionali, fermo restando che le Regioni hanno facoltà di stanziare importi superiori rispetto alle percentuali di cui sopra.
7. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente Intesa, né sulla quota di cofinanziamento da parte del soggetto titolare della Residenza.

Art. 6

Definizioni

1. Per **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in

una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

3. I **Centri di residenza** sono luoghi in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza Raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Art. 7

Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

1. I **Centri di residenza** hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di *talent scouting*, un accompagnamento artistico non occasionale e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere, sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche e dei linguaggi, sia della crescita

professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.

Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

2. L'attività riferita alle **Residenze per artisti nei territori** non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza, relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di *scouting* e promozione. I progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

Art. 8

Linee di intervento

1. Possono essere realizzate tipologie di progetti che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L'Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali fanno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi oltre che multidisciplinari. In particolare, l'Accordo di programma deve favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

Art. 9

Informazione interistituzionale

1. Il MiC/DGS e le Regioni aderenti all'Intesa concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno al fine di stabilire forme di reciproca

informazione concernenti la realizzazione della presente Intesa nei diversi territori, lo stato di avanzamento dei progetti, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, l'analisi di eventuali criticità, l'adozione di correttivi e misure volte al pieno conseguimento degli obiettivi proposti; l'informazione interistituzionale potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

Allegati parte integrante:

1. Schema di Accordo di programma triennale
2. Linee guida concernenti i requisiti di accesso e i criteri di valutazione

